

COMUNE di AGRIGENTO

II Commissione Consiliare Permanente

Lavori pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità,
Traffico, Ambiente.

*"la nostra civiltà
contro
il pizzo e l'usura"*

Verbale N. 34 del 20/07/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Luglio, alle ore 9.15 si riunisce la II^a Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente f.f., con il seguente o.d.g.:

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Audizione progettista Piano costruttivo relativo alla costruzione di n. 154 alloggi sociali da edificare in C.da palmentelle (nota prot. n. 52508 del 3/7/17);
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente f.f. Hamel Nicolò, il consigliere Licata Vincenzo, il consigliere Gerlando Gibilaro.

Assente il consigliere Giacalone William.

Presenti l'Ing. Giuseppe Pullara progettista del Piano costruttivo il Sig. Paolo Fattano Presidente della Cooperativa "Giovanni Falcone" entrambi dichiarano di essere delegati dalle Cooperative interessate e dalla Società LI.CO. srl.

Svolge la funzione di segretaria, la dipendente Antonella Crapanzano giusta disposizione di servizio del Segretario Generale.

Il Presidente f.f. constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Il Presidente f.f. prende atto che sulla materia, oggetto della discussione all'o.d.g. è pervenuta, per conoscenza, la nota prot. n. 56307 del 14/7/2017 con la quale il Presidente del Consiglio comunale richiede al Dirigente del Settore V di essere informato dello stato della vicenda relativa al programma costruttivo alla costruzione di n. 154 alloggi da edificare in C.da Palmentelle. Su tale nota il Consigliere Gibilaro evidenzia che la stessa nota non è stata indirizzata all'Assessore all'Urbanistica che è il primo soggetto interlocutore in materia e, di fatto, il soggetto che deve fornire le informazioni nonché gli intendimenti dell'Amministrazione relativamente alla problematica di che trattasi. Il Consigliere Gibilaro dichiara e prende atto altresì, che

per qualcuno l'Avv. Virone evidentemente è assessore del Comune di Roccalumera e non di Agrigento.

Il Presidente f.f. invita i soggetti convocati a riferire succintamente sulle problematiche evidenziate nella nota pervenuta alla Commissione evidenziando eventuali aspetti che gli stessi ritengano fonte di lesione di diritti rispetto all'iter autorizzativo del programma costruttivo de quo.

Prende la parola l'Ing. Pullara, il quale riferisce che la delibera relativa all'adozione del programma costruttivo è stata approvata nel 2008 e pertanto, è da considerarsi perfettamente valida perché alla stessa non si è dato seguito per responsabilità dei dirigenti che si sono succeduti nel tempo ed in particolare dell'Ing. Principato.

Il Presidente f.f. puntualizza che le dichiarazioni sono oggetto di verbalizzazione e diventano assunzione di responsabilità.

L'Ing. Pullara continua affermando che lo stesso Principato ha gestito il programma costruttivo in maniera irresponsabile e illegittima e si è inventato un procedimento non necessario finalizzato a cassare la precedente delibera, inoltre informa che i titolari dei programmi costruttivi avevano presentato formale richiesta ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e ss.mm. di astensione per l'Ing. Principato dal prosieguo della gestione di atti amministrativi inerenti la pratica in trattazione chiedendo anche, al Segretario Generale, la ricusazione ai sensi delle norme e delle procedure richiamate nel promemoria, in punto, consegnato alla Commissione che sarà allegato al presente verbale. L'Ing. Pullara precisa che l'ulteriore passaggio in Consiglio comunale avvenuto il 5 febbraio 2015 doveva riguardare esclusivamente alcuni aspetti relativi all'aggiornamento della convenzione, ma non costituiva assolutamente proposta di revoca della deliberazione originaria del 2008.


Il Presidente f.f. preso atto del promemoria presentato dall'Ing. Giuseppe Pullara e chiesto all' stesso se la natura delle comunicazioni che intendeva sottoporre alla Commissione è identica a quanto riportato nel predetto promemoria, per dare snellezza ai lavori propone ai componenti di considerare il documento presentato in Commissione parte integrante del presente verbale e procedendo alla lettura dello stesso per acquisire conoscenza dei fatti riportati dalla parte audita ed eventualmente chiedere chiarimenti ulteriori. La Commissione decide di procedere in questo senso e pertanto si dà lettura del promemoria/controdeduzioni.


Il Presidente f.f. con riferimento alle dichiarazioni dell'Ing. Principato riportate in estrema sintesi nel verbale n. 31 del 10/7/2017, puntualizza che, quando riportato in verbale è stato detto nel corso di tale seduta richiedendo all'Ing. Principato eventuali richieste di variazione o puntualizzazione e che lo stesso non ha richiesto modifiche ed in ogni caso gli era stato chiesto se voleva elaborare egli stesso una breve sintesi e tuttavia l'Ing. Principato non ha ritenuto l'opportunità di tale adempimento.

Il Consigliere Gibilaro propone, nell'esercizio delle prerogative previste dalla legge, dallo Statuto, nonché dal regolamento, alla luce della seduta odierna di convocare il Sindaco pro-tempore, l'Assessore pro-tempore, il Segretario comunale pro-tempore nonché il Dirigente l'Ing. Principato per comprendere, alla luce della presa d'atto delle controdeduzioni, l'intendimento dell'Amministrazione comunale, tutto ciò, continua il Consigliere Gibilaro, a tutela degli interessi collettivi diffusi nonché a tutela della salvaguardia delle casse dell'Ente.

I componenti della II Commissione recepiscono le indicazioni proposte dal Consigliere Gibilaro ed il Presidente f.f. avrà cura in particolare di dare disposizione alla Segretaria di trasmettere il presente verbale corredato ad integrazione del promemoria/controdeduzioni presentato dalle parti al Sindaco, all'Assessore all'Urbanistica, al Segretario Generale e al Dirigente Ing. Principato. Il tutto anche in relazione alla rilevanza delle dichiarazioni verbalizzate e dei contenuti del promemoria/controdeduzioni che potrebbero configurare responsabilità e profili di rilevanza giudiziaria. La Commissione inoltre convocherà le funzioni sopra elencate per acquisire conoscenza delle eventuali controdeduzioni o elementi utili alla piena comprensione di tutte le fasi del procedimento in argomento.

A questo punto non essendoci ulteriori argomenti all'o.d.g., alle ore 11.30, si chiude la seduta odierna.

La segretaria


Il Presidente f.f.


20 LUG. 2017
POTIA IN ENTRATA


ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
DEL COMUNE DI AGRIGENTO

**CONTRODEDUZIONI A QUANTO RIFERITO DALL'ING. PRINCIPATO
NELL'AUDIZIONE RIPORTATA NEL VERBALE N. 31 DEL 10/07/2017
DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Con invito, rivolto all'Ing. Giuseppe Principato, di volere eventualmente smentire, documentalmente e normativamente, quanto verrà infra rappresentato dallo scrivente Ing. Giuseppe Pullara, progettista del Programma Costruttivo in argomento.

Premesso:

1. che quanto letto nel verbale n. 31 del 10/07/2017 della seconda commissione consiliare, estratto dal sito internet del Comune di Agrigento, e valutato quanto riferito dall'Ing. Giuseppe Principato durante l'audizione, appare evidente che lo stesso Ing. Principato, ha indotto in errore il Commissario ad Acta Signor Mario Megna, fornendo a quest'ultimo notizie che lo hanno indotto a determinare una personale considerazione di rinuncia al mandato in quando l'intervento non era di sua competenza. Il suddetto parere è stato formulato dal Sig. Mario Megna, senza avere ascoltato in contraddittorio il tecnico del programma costruttivo (questa è la prassi) e per come era già in precedenza concordato con il sottoscritto e con il Sig Paolo Vattano. Per tale motivo i promotori del piano hanno formulato all'ARTA una nota di rigetto e una richiesta di nomina di altro Commissario;
2. che rendo pregiudizialmente noto che all'Ing. Giuseppe Principato era stato chiesto, con nota del 27/10/2016, prot. 85226 e ribadita con nota del 08/11/2016, prot. 87934, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 e ss.mm. e ii., di astenersi dal prosieguo della pratica de quo per evidente conflitto d'interesse potenziale, ed anzi era stato chiesto al Segretario Generale, con le stesse note e per lo stesso motivo, di volerlo ricusare; ricordo che per la ricusazione occorre l'apertura di un procedimento e l'emanazione di un provvedimento ad hoc di accoglimento o di rigetto (di cui i promotori ancora aspettano un riscontro), mentre il doversi astenere ad adottare atti endoprocedimentali, ed il provvedimento finale, è un obbligo dettato dalla legge per il dipendente pubblico, così come precisato e disposto anche dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 25/02/2015; invece, l'Ing. Giuseppe Principato non solo non si è astenuto, ma fatto ancora più grave non ha segnalato tale stato al suo Dirigente superiore, in questo caso al Segretario Generale, pur essendo, sempre ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, un suo dovere effettuare tale segnalazione; sulla validità e sulle conseguenze degli atti endoprocedimentali emessi dall'Ing. Giuseppe Principato si veda il citato disposto del 25/02/2015 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (esempio tipo: quello che è successo alla Sindaca Raggi nel Comune di Roma);
3. che quanto infra rappresenterò si riferisce solo ed esclusivamente a quanto affermato dall'Ing. Giuseppe Principato;




4. che sinteticamente affermo che quasi tutto quanto ha riferito l'Ing. Principato alla 2^a Commissione Consiliare Permanente non corrisponde al vero, e per lo più è privo di riscontro normativo; ma cosa ancora più grave: credo che miri sia a confondere le idee che ad indurre in errore gli stessi membri della Commissione Consiliare, per come ritengo abbia fatto con il Commissario ad Acta Signor Mario Megna;
5. che lo scrivente rimane a disposizione della 2^a Commissione Consiliare Permanente per rispondere a tutti i quesiti per i quali è stato convocato;

Ciò premesso, bisogna innanzi tutto chiarire che quando vengono richiamati fatti e documenti occorre che vengano precisati meglio sia le date in cui si svolgono gli eventi e/o si producono documenti, che indicati a quali procedimenti si riferiscono, e ciò al fine di rappresentare in maniera più veritiera la linea degli eventi per come nel tempo sono avvenuti.

1. Per primo riferisce che tutta la problematica sostanzialmente scaturisce dalla necessità di effettuare alcune variazioni indispensabili, anche in relazione al tempo trascorso, per rendere la proposta conforme:
 - a) per superare le criticità connesse alle urbanizzazioni primarie (viabilità, fognatura, acquedotto, strade ecc.) con attribuzione delle specifiche competenze di attuazione a tutti i soggetti interessati agli insediamenti;
 - b) al rinnovo dei vincoli espropriativi ormai scaduti;
 - c) alla quantificazione delle indennità di esproprio.
2. Quindi viene convocata una conferenza di servizi con tutti i soggetti istituzionali e privati coinvolti, ove viene sostanzialmente stabilito cosa occorre modificare ed ottemperare.
3. Puntualizza che le variazioni alla convenzione sono state sostanzialmente condivise dai proponenti e di fatto configuravano un adempimento indispensabile andava a sostituire la precedente Delibera adottata anni prima, i cui contenuti non coincidevano con lo stato del P.R.G. ed alcune previsioni normative.
4. Conclude affermando che, con la bocciatura , il procedimento, come da ultimo affermato, in occasione di un riavvio dell'esame dello stesso da parte del Commissario Regionale, è definitivamente concluso e non più riproponibile.

Nel puntualizzare che l'Ing. Giuseppe Principato è divenuto Dirigente pro-tempore all'Urbanistica circa nel mese di giugno dell'anno 2013, e che dopo la detta nomina, nella detta qualità, si è interessato al Programma Costruttivo in argomento, analizziamo nel prosieguo punto per punto quanto viene riferito, precisando che è mia volontà, per essere il più possibile sintetico, controdedurre solo sulle parti sottolineate, ed a tal fine rappresento:

- tutta la problematica – preciso che la citata problematica consiste nel fatto che l'ing. Giuseppe Principato non ha, in maniera irresponsabile ed illecita, voluto stipulare la convenzione di cui alla Delibera Consiliare n. 16/2008, richiesta allora dai promotori per ben cinque volte, pur essendo tale formalità un atto dovuto per legge, e che, peraltro, per lo scopo è stata appositamente autorizzata al punto 8 della stessa Delibera n. 16/2008;
- anche in relazione al tempo trascorso – fattore questo che non ha nessuna influenza ai fini della dovuta stipula delle due previste convenzioni, che per poterle stipulare era solo necessario che una delle due parti si attivasse nel richiederla; credo che l'Ing. Principato invece abbia voluto



fare intendere che il tempo trascorso possa costituire un fattore di illegittimità per la stessa stipula;


- con attribuzione delle specifiche competenze di attuazione a tutti i soggetti interessati agli insediamenti – ove viene – l'ing. Principato, relativamente alle opere di urbanizzazione primarie, non ha esplicitato bene a quali soggetti si riferisse, se solo ai tre soggetti proponenti il Programma Costruttivo: in tal caso non era un motivo necessario ai fini della dovuta stipula delle due convenzioni, perché la normativa vigente, per come peraltro riportato nella stessa convenzione, impone che le competenze di attuazione siano in capo ed in maniera solidale a tutti e tre proponenti il piano attuativo; se invece si riferisse a tutti i soggetti che in quel momento avevano piani attuativi approvati nell'intero comparto: anche in tal caso non era motivo necessario ai fini della dovuta stipula delle due convenzioni, perché in precedenza in sede di conferenza di servizi era stato stabilito in maniera univoca le competenze di ogni soggetto “e cosa occorreva modificare ed ottemperare”, per come affermato dallo stesso Ing. Principato, dimenticando però lo stesso di dire che quella conferenza di servizi l'aveva convocato in una data molto precedente al suo insediamento, precisamente l'11 febbraio 2009, e, peraltro, non per il Programma Costruttivo in argomento di cui alla quinta richiesta di stipula della convenzione effettuata in data 24/06/2013, prot. 32422, ma in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie del Programma Costruttivo dell'impresa Ettore Li Causi, vale a dire per un altro procedimento amministrativo;
- ormai scaduti – anche qui l'Ing. Giuseppe Principato dimostra la propria ignoranza in materia, motivo per il quale mi pongo e pongo una domanda: come mai un Comune importante come quello di Agrigento possa mantenere nei suoi Uffici cruciali per la programmazione della Città una persona del genere, e, peraltro, con la funzione di Dirigente?; infatti, per come gli è stato riferito più volte nel corso del procedimento, il vincolo preordinato all'esproprio in atto non è scaduto, e peraltro non era nemmeno necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, per come coattivamente e documentalmente ha richiesto lo stesso Ing. Principato; in atto affermo che il vincolo preordinato all'esproprio non solo non è scaduto, per cui non era necessario reiterarlo, ma addirittura si è trasformato da vincolo provvisorio a vincolo definitivo, e ciò a causa di quanto disposto dalla delibera consiliare n. 16/2008, la quale, per i terreni de quo, non solo ha posto il vincolo preordinato all'esproprio ma ha anche dichiarato la pubblica utilità (che perciò rende efficace in maniera definitiva il vincolo); poi, proprio ed in quanto non si è stipulata la convenzione ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71, affermo in aggiunta che il termine di decadenza della detta dichiarazione di pubblica utilità non è trascorso, e ciò lo si deve al fatto che ancora non ha avuto nemmeno un effettivo inizio; quanto affermato è tutto previsto nel DPR 327/2001 e ss.mm. e ii., Testo Unico per le Espropriazioni (TUE), in particolare dagli articoli 9, 10, 12 e 13;
- alla quantificazione delle indennità di esproprio – anche qui l'Ing. Giuseppe Principato o non ha capito niente, ignorando completamente le disposizioni del TUE, ovvero fa finta di non capire; infatti nel nuovo allegato n. 16, che sottolineo si è dovuto produrre, non si è quantificato nuovamente l'indennità di esproprio, ma si è dovuto “integrare” alla stessa indennità, per come in precedenza era stata determinata, un'altra voce che contemplasse un'ulteriore indennità dovuta al danno che nell'eventualità avrebbe prodotto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, che, come sopra abbiamo documentato il vincolo di fatto non era scaduto e dunque il dover prevedere una sua reiterazione, ma che, però, l'Ing. Giuseppe Principato in maniera coatta documentalmente ha voluto che venisse richiesta la reiterazione; ora si comprende il motivo: perché voleva che si discutesse in Consiglio Comunale del valore dell'indennità unitaria di esproprio e di fare in modo che venisse paragonata al valore dei terreni previsti per l'IMU e il tutto finalizzato, nella eventualità di rifiuto dei promotori, a cassare la Proposta di Delibera, che peraltro lui stesso unilateralmente aveva attivato, e, secondo lui, a



superare definitivamente in negativo quanto in precedenza il Consiglio Comunale aveva Deliberato (Delibera n. 16/2008);

- Quindi viene convocata conferenza di servizi – anche qui l'Ing. Giuseppe Principato mente, e peraltro aggiungo io sapendo di mentire e per questo lo sfido a presentare il verbale di tale conferenza; invece ha voluto, con questa sua affermazione, far capire ai suoi interlocutori che il non volere stipulare le due convenzioni fosse una necessità derivante da una conferenza di servizi, dunque dipendente dalla responsabilità di altre persone, quando, invece, a seguito della quinta richiesta di stipula della convenzione del 24/06/2013, prot. 32422, portavoce l'Arch. Calogero Noto Campanella, ha solo convocato “*verbalmente*” una riunione operativa, per come lui stesso l'ha definita, in data 10/07/2013, di cui, seppure richiesta dal Signor Paolo Vattano, non ha voluto verbalizzare quanto nella stessa sia stato detto e/o concordato, portando a giustificazione che a breve avrebbe mandato una nota di richiesta di produzione di documenti, avvenuta in seguito con nota del 25/07/2013, prot. 38128, nella quale in maniera “autorevole”, e aggiungo io in maniera coatta, ha richiesto quanto nella stessa nota è contenuto;

- condivise - adempimento indispensabile - andava a sostituire - i cui contenuti non coincidevano con lo stato del P.R.G. ed alcune previsioni normative – anche qui l'Ing. Giuseppe Principato è non veritiero nelle sue affermazioni, infatti la convenzione, che ha avuto un iter molto travagliato e sofferto, non è stata presentata per come era stata concordata con l'Arch. Calogero Noto Campanella, addirittura lo stesso nel merito della esplicazione della delega sulle procedure espropriative ha promesso che prima della presentazione in Consiglio Comunale l'avrebbe inserita e poi invece non solo non lo ha fatto ma ha consentito in maniera irresponsabile che nel corso del dibattito consiliare si argomentasse sulla corresponsabilità fra delegante e delegato (non prospettando quanto era stato chiesto dai promotori sulla delega totale e fatto notare che questo argomento era solo di stretta competenza della Giunta Comunale, titolare del potere espropriativo ai sensi dell'8° comma dell'art. 6 del TUE); poi che fosse un adempimento indispensabile fare approvare dal Consiglio Comunale la nuova convenzione lo dice la stessa normativa vigente, però l'Ing. Principato avrebbe dovuto aggiungere che era necessario fare approvare solo la nuova convenzione e non gli altri allegati, i quali dovevano essere presentati solo come presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, in quanto per essi non era necessario dare una valutazione politica, ma dovevano essere solo effettuati degli aggiornamenti tecnici e men che mai fare effettuare una discussione sul merito dell'indennità che viene offerta dai promotori ai sensi dell'art. 20 del TUE, per come è stato fatto notare sia nel corso del procedimento che, addirittura, prima del dibattito consiliare allo stesso Presidente del Consiglio come sua memoria e dei Consiglieri, con nota del 17/12/2014, prot. 70785; sull'andava a sostituire la precedente Delibera, anche qui l'Ing. Principato supera se stesso in tutte le dichiarazioni non veritiere che lo distinguono, infatti la proposta di Delibera andata in Consiglio non prevedeva la sostituzione della precedente Delibera, bensì prevedeva la proposta di integrazione e sostituzione di alcuni elaborati tecnici fra le quali la convenzione, che poi la proposta di Delibera sia stata formulata male, per come sopra rappresentato, quello è un altro discorso che occorrerebbe meglio analizzare; sui contenuti che non coincidevano con lo stato del P.R.G. credo che si debba chiedere nuovamente allo stesso Ing. Principato a cosa si riferisse, atteso che il Programma Costruttivo era stato approvato in variante allo stesso P.R.G. allora vigente e adottato con Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 54/2004 e 108/2005 e che quello approvato con D.D.G. n. 1006/2009 addirittura riportava alla pag. 15 della GURS n. 60 del 24/12/2009 che l'ARTA lo aveva già approvato; sulle alcune previsioni normative credo si riferisse solo e semplicemente a quanto richiesto nella citata nota del 25/07/2013, prot.38128, al punto 3 lettera d), che ovviamente non costituisce motivo di necessità per non potere stipulare le due convenzioni, essendo tale formalità eventualmente superata dalla redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie, da dovere effettuare subito dopo la stipula delle



dette due convenzioni ed il cui progetto comunque essere approvato prima del rilascio delle concessioni edilizie;

- con la bocciatura ... il procedimento, come da ultimo affermato, in occasione di un riavvio dell'esame dello stesso da parte del Commissario Regionale, è definitivamente concluso e non più riproponibile - anche qui l'Ing. Giuseppe Principato dimostra la sua completa ignoranza sui procedimenti amministrativi, e conseguentemente anche qui vale la superiore domanda; in queste affermazioni si può facilmente intravedere il dolo che ha commesso nell'indurre il Commissario ad Acta Signor Mario Megna in errore, e ciò sicuramente mediante la relazione e la documentazione che gli ha fornito, di cui sarebbe opportuno averne copia; infatti è a tutti noto che la validità di una delibera di Consiglio Comunale non può prescrivere e/o estinguersi nel tempo se non sopraggiunge o un provvedimento del TAR, dietro ricorso di una delle parti interessate, ovvero con un successivo provvedimento dello stesso Consiglio Comunale che lo aveva approvato, e non può certo essere un provvedimento Dirigenziale o di un Commissario ad Acta a poterlo fare; da ciò discende che la Delibera Consiliare n. 16/2008 è tutt'ora ancora valida, solo che deve essere definita o con un provvedimento che la possa rendere efficace ed esecutiva, come la stipula della convenzione, ovvero con un provvedimento dello stesso Consiglio Comunale che la vada a modificare e/o a sostituire nel suo contenuto, decisione questa di stretta competenza del Dirigente preposto che la deve proporre ovvero di un suo sostituto in caso di inerzia o di incapacità fatta valere dagli Amministratori della Città; nel merito dei procedimenti che si sono attivati e che ancora sono in corso o si sono conclusi si rimanda a quanto riferito dai promotori nell'istanza di intervento di competenza.

Agrigento, li 20/07/2017

IN FEDE

